

DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SENATO ACCADEMICO E SULLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

TITOLO I *Senato accademico e Consiglio di amministrazione*

CAPO I *Adunanze*

Articolo 1 - *Calendario delle adunanze*

1. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, di seguito rispettivamente “organo”, si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno solare dal rettore, in qualità di presidente.
2. Ciascun organo può essere convocato, in seduta straordinaria quando:
 - a) il presidente ritiene che circostanze urgenti e l’andamento della gestione dell’ateneo lo richiedano;
 - b) almeno un terzo dei componenti ne fanno motivata richiesta scritta al presidente; in quest’ultimo caso l’organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 2 - *Convocazione e ordine del giorno*

1. Il Rettore convoca l’Organo e ne fissa l’ordine del giorno.
2. Il Rettore iscrive nell’ordine del giorno anche argomenti proposti da un numero di componenti dell’organo non inferiore ad un quarto, arrotondato all’intero superiore, purché la richiesta pervenga entro il termine di 8 giorni dallo svolgimento della seduta programmata.
3. La convocazione indica il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e contiene gli argomenti da trattare nella seduta.
4. L’ordine del giorno, formulato in maniera chiara e precisa, indica gli argomenti da trattare nell’adunanza e indica per quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.
5. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti dell’Organo almeno 24 ore prima dell’inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi con le modalità di cui al successivo comma 6.
6. La convocazione deve essere fatta con atto scritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la ricezione almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In particolare gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica (modalità idonea a sostituire la forma scritta ogni qual volta sia successivamente prevista); in alternativa, nell’impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede. La stessa è comunicata per posta elettronica ai membri dell’altro Organo; è inoltre pubblicata sul sito web dell’ateneo.
7. Almeno due giorni prima della seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono resi disponibili ai componenti dell’Organo.

Articolo 3 - Schema di deliberazione

1. La proposta di deliberazione, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal soggetto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria e vistata dal dirigente del settore di appartenenza, deve contenere:

- l'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
- le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
- la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio l'indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

Articolo 4 - Validità delle sedute

1. Le adunanze dell'Organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell'Ateneo e dalla presente disciplina, e se sono presenti almeno la metà più uno dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

2. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica non risulti il numero legale, il presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

Articolo 5 - Poteri del presidente

1. Il presidente:

- a) convoca e presiede l'Organo;
- b) riconosce la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;
- c) (previa motivazione) può ritirare all'inizio della seduta argomenti previsti all'ordine del giorno;
- d) può proporre di variare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- e) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti dell'Organo; in caso contrario l'argomento può essere posto in discussione ma non può dar luogo a delibera;
- f) dirige i lavori;
- g) modera le discussioni;
- h) concede la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
- i) richiama all'ordine i componenti dell'Organo nel caso in cui venga turbata la seduta e in caso di reiterazione può invitare i membri interessati ad allontanarsi dalla seduta;
- j) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti sull'argomento;
- k) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
- l) dichiara sciolta la seduta;
- m) firma il processo verbale insieme al segretario.

2. In caso di impedimento o assenza del rettore o nel caso in cui lo stesso si trovi in situazioni di incompatibilità, le funzioni di presidente sono assunte dal prorettore vicario.

3. In caso di cessazione dalla carica di rettore per qualsiasi causa determinatasi nonché nel caso in cui si configurino situazioni di incompatibilità sia del rettore che del prorettore vicario, le funzioni di presidente sono assunte dal decano dei senatori professori ordinari per il Senato accademico e dal consigliere docente con maggiore anzianità accademica per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Funzioni di segretario

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale. In caso di impedimento e assenza tali funzioni sono esercitate dal vicedirettore. In caso di contemporaneo impedimento del direttore generale e del vice, anche per il verificarsi di situazioni di incompatibilità, le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario appositamente incaricato dal direttore generale.

CAPO II

Diritti e doveri dei componenti dell'Organo

Articolo 7 - Diritto di iniziativa

1. Ogni componente dell'Organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione di interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, proposte di deliberazione o emendamenti ad atti sottoposti alla votazione.

Articolo 8 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al presidente per sapere:
 - a) se è al corrente di un determinato fatto-avvenimento e se questo corrisponde o meno a verità;
 - b) quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto-avvenimento correlato direttamente alla vita dell'Ateneo.
2. L'interrogazione viene, di norma, presentata prima dello svolgimento della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.
3. Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta vengono riportate integralmente nel verbale della seduta.

Articolo 9 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione dell'Organo su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la comunità universitaria. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta, il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, ed una eventuale approvazione, diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 10 - Proposta di delibera

1. La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Su di essa decide il presidente con le modalità di cui all'art. 5, lett. e).

Articolo 11 - Emendamento

1. L'emendamento consiste in una proposta di cambiamento, per soppressione, sostituzione o aggiunta, ad una proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, in forma scritta, in relazione all'argomento in esame, all'inizio o nel corso dell'illustrazione e della discussione generale, e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Ogni emendamento può essere illustrato da un presentatore; in tal caso può chiedere e ottenere la parola un componente contrario per replicare. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.

Articolo 12 - *Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza*

1. Al fine di acquisire ogni utile elemento di giudizio sugli argomenti in discussione, i componenti di ciascun Organo hanno diritto di chiedere informazioni e chiarimenti relativamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai funzionari responsabili che hanno predisposto le relative istruttorie.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso informale alla documentazione amministrativa sulle tematiche che riguardano la vita dell'ateneo, in quanto utile al corretto espletamento del proprio mandato. Ove sussistano dubbi sull'accessibilità del documento, l'accesso avviene nella forma scritta e nel rispetto del regolamento di attuazione della legge 241/90 e delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza; in tal caso l'accesso è consentito con provvedimento del presidente dell'organo di riferimento.

3. I componenti degli Organi sono tenuti al vincolo della segretezza sulle informazioni di natura sensibile, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del Dlgs.196/2003, acquisite in ragione dell'espletamento del proprio mandato.

Articolo 13 - *Decadenza*

1. Comporta la decadenza dalla carica la mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, ovvero la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive.

CAPO III

Svolgimento della seduta

Articolo 14 - *Partecipazione alle sedute*

1. Alle sedute dell'Organo possono partecipare solo gli aventi diritto.

2. È facoltà del presidente, anche su proposta di singoli membri, invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare sugli argomenti relativi ai settori di competenza. Su invito del presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari, docenti competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'Organo, anche estranei all'amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso, essi si allontanano al momento della votazione.

3. Alle sedute è presente inoltre, a supporto del direttore generale che esercita la funzione di segretario, il personale amministrativo da lui appositamente incaricato.

4. L'organo può deliberare di tenere sedute in tutto o in parte pubbliche, ad eccezione del momento della votazione sulla proposta di deliberazione che è riservato ai soli componenti.

5. Nessun componente dell'Organo può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum di validità della seduta e della deliberazione.

Articolo 15 - *Comunicazioni*

1. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.

2. La comunicazione consiste in una informazione data all'Organo su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.

3. Il Presidente può consentire ad ogni componente dell'Organo di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.

Articolo 16 - *Discussione e votazione*

1. Il Presidente illustra, od invita un presentatore di cui al precedente articolo 14, comma 2, ad illustrare, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali apre la discussione; il presidente ha la facoltà di invitare un membro dell'Organo a farlo in sua vece.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del Presidente o di ciascun componente. Sulla proposta si esprime l'organo con il *quorum* ordinariamente richiesto per le deliberazioni.
3. I componenti dell'Organo che intendono intervenire devono iscriversi presso la presidenza.
4. A conclusione degli interventi il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo a deliberare; a questo punto sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.
5. Il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
6. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:
 - a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
 - b) su richiesta di almeno un membro dell'Organo accolta dalla maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo richiedano quorum qualificati.
8. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 17 - *Esecutività delle deliberazioni*

1. Le deliberazioni dell'Organo sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'Organo stesso.

Articolo 18 - *Verbale delle sedute*

1. Delle sedute dell'Organo è redatto processo verbale, nel quale si riportano:
 - a) ora, giorno, mese, anno, luogo dell'adunanza;
 - b) ordine del giorno della seduta;
 - c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l'assenza (l'assenza deve essere giustificata per iscritto, adducendo i motivi dell'impedimento);
 - d) indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario;
 - e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
 - f) gli atti e i documenti allegati;
 - g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al Segretario l'inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
 - h) le deliberazioni adottate.
2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l'esito della votazione e la proclamazione da parte del presidente.
3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 17, comma 1, il verbale, salvo il caso in cui non sia approvato seduta stante, di norma viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è messo a disposizione dei componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della seduta nella quale avviene l'approvazione. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.

4. A supporto della verbalizzazione, le sedute dell'organo sono registrate. Le registrazioni dei lavori delle adunanze sono conservate a cura del segretario fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono distrutte.

5. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 19 - *Pubblicità degli atti*

1. Le deliberazioni e i verbali dell'organo sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo e accessibili attraverso la rete di Ateneo.

2. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO II

Commissioni permanenti Senato accademico e Consiglio di amministrazione

Articolo 20 - *Commissioni permanenti*

1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti miste fra senato accademico e consiglio di amministrazione allo scopo di trattare tematiche comuni:

- a) Commissione I - Didattica e attività studentesche
- b) Commissione II – Ricerca e Internazionalizzazione
- c) Commissione III - Politiche del personale
- d) Commissione IV - Edilizia ed impiantistica
- e) Commissione V - Biblioteche, musei e iniziative culturali
- f) Commissione VI - Bilancio, programmazione e sviluppo

2. Ciascuno degli organismi di cui al comma 1, nell'ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi ed istruttori nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo, ai quali possono altresì proporre delibere.

3. In caso di tematiche di interesse comune a più commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.

Articolo 21 - *Altre commissioni*

1. Per materie particolari, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare l'istituzione di commissioni anche partecipate da persone esterne agli organi e all'ateneo di durata non superiore a due anni accademici.

Articolo 22 - *Composizione delle commissioni permanenti*

1. Le commissioni di cui all'art. 20 sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a dieci, fatta eccezione per la commissione I di cui al successivo comma 2, individuati, su proposta del rettore, dal senato e dal consiglio tra i propri componenti, in modo che risulti garantita la rappresentatività dei due Organi e dei settori culturali. Di ciascuna commissione fa comunque parte un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ed un rappresentante degli studenti, designati tra i propri membri dalle stesse componenti congiunte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. La commissione I è composta pariteticamente da tutti i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione più il presidente del consiglio degli studenti e da un pari numero di docenti, compreso il presidente, individuati, ad eccezione di quest'ultimo, all'interno della componente nei due Organi.

3. È comunque consentito a tutti i membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi commissione.
4. I prorettori competenti per materia possono partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
5. Esperti della materia o del tema in discussione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ciascuna commissione, dal presidente.

Articolo 23 - Funzioni di presidente

1. Tutte le commissioni sono presiedute dal rettore, ad eccezione della Commissione I che è presieduta dal prorettore vicario.
2. Ogni commissione elegge al proprio interno il vicepresidente il quale:
 - a. presiede le riunioni della commissione in assenza del presidente e, se richiesto, riferisce al senato accademico ed al consiglio di amministrazione;
 - b. collabora con il presidente alla predisposizione del calendario annuale delle sedute e dell'ordine del giorno di ciascuna di esse.

Articolo 24 - Decadenza

1. Due assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente), comportano la decadenza automatica dalla carica.
2. La sostituzione del decaduto avviene con le modalità di cui all'art. 22.

Articolo 25 - Segreteria di supporto

1. Ciascuna commissione permanente dispone di una segreteria, secondo la previsione contenuta nell'atto di nomina.
2. Per ciascuna commissione permanente l'Amministrazione centrale assicura il servizio di segreteria secondo le modalità di organizzazione interne definite dal direttore generale.

TITOLO III

Disposizione finale

Articolo 26 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. La presente disciplina emanata con decreto rettorale, entra in vigore alla data della sua emanazione ed è resa pubblica nelle forme previste nell'ateneo.
2. Con l'entrata in vigore della presente disciplina è abrogato il "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e delle commissioni permanenti" emanato con D.R. 2 febbraio 2011, n. I/1-1463.